

COMUNE DI GONI

Provincia di Cagliari

***IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
DELLA PRODUTTIVITA' VALIDO PER IL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 E
PER LA PARTE ECONOMICA BIENNIO 2009/2010***

I N D I C E

TITOLO I°

Disposizioni Generali

- ART. 1 Ambito di applicazione e durata
- ART. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

TITOLO II°

Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

- ART. 3 Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 CCNL del 22/01/2004

TITOLO III°

Utilizzo delle Risorse Stabili

- ART. 4 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31/12/2003 ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. B) del CCNL dell'01/04/1999
- ART. 5 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto biennio
- ART. 6 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità al personale delle categorie A e B1
- ART. 7 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori previste dall'art. 17, comma 2, lett. I) CCNL 1.4.1999
- ART. 8 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di specifiche previste dall'art. 17, comma 2, lett. F) CCNL 1.4.1999, per i lavoratori di cat. B, C e D
- ART. 9 Utilizzo delle risorse stabili destinate al pagamento delle indennità di maneggio valori
- ART. 10 Utilizzo delle risorse stabili destinate al pagamento delle indennità di rischio e a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate
- ART. 11 Utilizzo delle risorse stabili destinate al pagamento delle indennità di reperibilità
- ART. 12 Quantificazione delle risorse stabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

TITOLO IV°

Utilizzo delle Risorse Variabili

- ART. 13 Utilizzo delle risorse variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

TITOLO V°

Definizione criteri di riparto risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali e al premio incentivante la produttività

- ART. 14 Progressioni economiche orizzontali nell'ambito della categoria
- ART. 15 Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
- ART. 16 Disposizioni finali

TITOLO I°

Disposizioni generali

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il biennio 2009/2010, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 1 del CCNL del 31/07/2009.

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valida per l'intero quadriennio 2006/2009.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 1.4.1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

ART. 2

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

Dato atto che:

1. "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01);
2. le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II°

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

ART. 3

COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004, ART.4 CCNL 09/05/2006, ART. 8 CCNL 11/04/2008, ART.4 CCNL 31/07/2009

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004 s.m., per il biennio 2009/2010 risulta così costituito:

1. *risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la precedente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32 CCNL del 22/01/2004, Art. 4 CCNL 09/05/2006, Art. 8 CCNL del 11/04/2008 (Dichiarazione Congiunta n. 14 CCNL del 22/01/2004, n. 4 CCNL del 09/05/2006, n. 2 CCNL del 31/07/2009);*
2. *allegato "A" fondo risorse anno 2009;*
3. *allegato "B" fondo risorse anno 2010.*

TITOLO III°

Utilizzo delle Risorse Stabili

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici, enunciati nei successivi articoli.

ART. 4

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIA' EFFETTUATE A TUTTO IL 31/12/2009-ART. 17, COMMA 2, LETT. B DEL CCNL DEL 1.4.1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di : cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. In tal modo le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nel successivo titolo IV°. Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.

Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

L'utilizzo del fondo a tutto il 31/12/2009 risultante dall'applicazione di quanto sopra sancito è di seguito specificato:

RIPARTO FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Personale Dipendente	Costo progressioni economiche orizzontali all'01/01/2009 (Tab. C- CCNL quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2008/2009)		
	Posizione economica di sviluppo	Trattamento pos. econ. di sviluppo (compresa 13 ^a mensilità)	
CATEGORIA D		31/12/2009	31/12/2010
n. 1	D3 a D4	3.435,72	4.561,97
n. 1	D2	936,33	0,00
n. 1	D1		
TOTALE CATEGORIA D		4.372,05	4.561,97
CATEGORIA C			
n. 1	C3	1.103,34	1.804,78
n. 1	C1 A C2		463,71
TOTALE CATEGORIA C		1.103,34	2.268,49
CATEGORIA B			
n. 1	B4	339,06	0,00
TOTALE CATEGORIA B		339,06	0,00
CATEGORIA A			
n. 1	A3 a A4	617,27	941,94
n. 1	A4	941,95	1.327,17
TOTALE CATEGORIA A		1.559,22	2.269,11
TOTALE COMPLESSIVO		7.373,67	9.099,57

Tenuto conto delle cessazioni verificatisi durante l'anno 2009 si destinano le risorse pari a €. 3.001,29 per l'attivazione di progressioni economiche orizzontali da ripartire tra il personale dipendente secondo quanto definito dal successivo art. 14.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali ammontano a **€. 9.099,57**.

ART. 5

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per gli anni 2009 e 2010, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.0.2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Eguale non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.

Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

Per l'anno 2010 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a:

Dipendente	Categoria all'01/01/08	Importo mensile indennità comparto	Oneri posti a carico del Bilancio comunale	Oneri posti a carico del fondo per le risorse decentrate	Totale indennità comparto x 12 mensilità
n. 2	D	€. 51,90	€ 682,20	€ 563,40	€ 1.245,60
n. 3	C	€. 45,80	€ 1.151,28	€ 497,52	€ 1.648,80
n. 00	B	€.39,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
n. 2	A	€.32,40	€ 74,16	€ 703,44	€ 777,60
Totali			€. 1.907,64.	€. 1.764,36	3.672,00

Per l'anno 2009 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a:

Dipendente	Categoria all'01/01/08	Importo mensile indennità comparto	Oneri posti a carico del Bilancio comunale	Oneri posti a carico del fondo per le risorse decentrate	Totale indennità comparto x 12 mensilità
n. 3	D	€. 51,90	€ 731,70	€ 1.032,90	€ 1.764,60
n. 3	C	€. 45,80	€ 1.151,28	€ 497,52	€ 1.648,80
n. 1	B	€.39,31	€ 11,19	€ 106,74	€ 117,93
n. 1	A	€.32,40	€ 74,16	€ 703,44	€ 777,60
Totali			€. 1.968,33	€. 2.340,60	€. 4.308,93

ART. 6

FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' AL PERSONALE DELLE CATEGORIE A E B

I dipendenti collocati nelle categorie A e B1 mantengono le indennità previste dall'art.32, comma 9, del CCNL del 22.01.2004, nella misura prevista di €. 64,56 annui lordi:

categoria	n. dipendenti interessati	Indennità mensile lorda
B	0	0,00
A	2	129,12

ART. 7

FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI PREVISTE DALL'ART. 17, COMMA 2, lett. I) CCNL 1.4.1999

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità nella misura massima di €. 300,00 annui lordi.

Per la corresponsione e l'applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali in caso di riduzione per rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, unicità, continuità, fissità e ricorrenza.

La predetta indennità viene istituita con decorrenza 01.05.2004 e potrà essere erogata solo dopo la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato.

Le indennità di cui ai presenti punti sono graduate nel modo seguente:

Descrizione della specifica responsabilità	n. dipendenti interessati	Indennità mensile lorda
Ufficiale di stato civile e anagrafe	0	0,00
Ufficiale elettorale	0	0,00
Responsabile ufficio tributi	0	0,00
Responsabile di attività inerenti la protezione civile	0	0,00

ART. 8

FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PREVISTE DALL'ART. 17, COMMA 2 lett. F) CCNL del 1.4.1999 PER I LAVORATORI DI CATEGORIA B, C e D

Ai dipendenti inquadrati nelle Categorie B,C e D, cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, così previsto dall'art. 7, comma 1 del CCNL 09/05/2006, compete una indennità nella misura massima di €. 2.500,00 annui lordi per specifiche responsabilità.

Si concorda che detta indennità è limitata a specifiche e complesse responsabilità, non ascrivibili alla categoria, ma comunque, non riconoscibili come mansioni superiori, le parti definiscono i criteri generali sotto riportati ai fini del riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità.

Descrizione della specifica responsabilità	n. dipendenti interessati	Indennità mensile lorda
Personale di categoria D: responsabile di uffici non incaricato di posizione organizzativa.	1	€ 150,00
Personale di categoria C: incaricato di atti caratterizzati da particolare complessità, che si attiva in ampia autonomia nello svolgimento delle competenze attribuite elaborando pareri e relazioni su cui si fondano atti formali.	2	€ 125,00
Personale di categoria B: responsabile di specifici procedimenti e istruttorie non ascrivibili alle mansioni della categoria, non riconoscibili come mansioni superiori.	1	€ 100,00

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.

L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. **La corresponsione dell'indennità avviene annualmente l'anno successivo, ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio da prestare. Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L.112/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L. 112/08 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.**

ART. 9

FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' MANEGGIO VALORI

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. d) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36, commi 1 e 2 del CCNL del 14/11/2000, è prevista una indennità secondo le seguenti fasce:

Somme maneggiate	Indennità giornaliera
Da € 500,00 a € 10.000,00	€ 0,52
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	€ 0,77
Da € 20.000,01 a € 35.000,00	€ 1,03
Da € 35.000,01 a € 35.000,01	€ 1,55

Tipologia di responsabilità	n. dipendenti interessati	Indennità giornaliera	Somma prevista 2009	Somma prevista 2010
Maneggio valori	1	€ 0,52	€ 31,11	€ 134,68
TOTALE			€ 31,11	€ 134,68

Le risorse destinate alla corresponsione delle suddette indennità per gli anni 2009 e 2010 sono le seguenti:

Tipologia di Responsabilità	n. dipendenti interessati	Somma prevista 2009	Somma prevista 2010
Ufficiale di stato civile e anagrafe	0	€ 0,00	€ 0,00
Ufficiale elettorale	0	€ 0,00	€ 0,00
Responsabile ufficio tributi	0	€ 0,00	€ 0,00
Responsabile di attività inerenti la protezione civile	0	€ 0,00	€ 0,00
Maneggio valori	1	€ 31,11	€ 134,68
Specifiche responsabilità personale categoria B,C e D	5	€ 4.200,00	€ 5.300,00
TOTALE		€. 4.231,11	€. 5.434,68

ART. 10

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DIRISCHIO E L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE.

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 22.01.2004, è corrisposta:

- al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
- è quantificata in complessivi € 30,00 (art. 41 CCNL del 22.01.2004);
- compete solo per la effettiva esposizione al rischio;

Le Risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo professionale	n. Addetti	Somma prevista
OPERATORE ECOLOGICO	0	€. 0,00

L'indennità per l'esercizio di attività svolte in condizioni disagiate verrà corrisposta al personale che svolge prevalentemente attività plurime, è corrisposta alle figure inquadrato nella Cat. A che operando in un Ente di piccole dimensioni sono chiamati ad assolvere funzioni diverse che comportano attitudine e conoscenze ascrivibili a profili professionali di categoria superiore, anche se non prevalenti.

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono:

Profilo professionale	n. dipendenti interessati	Indennità mensile Anno 2010	Somma prevista 2010	Somma prevista 2009
Vigile urbano	1	0,00	0,00	€ 361,56
Operaio che svolge attività di raccordo dei cantieri comunali	1	58,33	€ 700,00	€ 700,00
Operaio che collabora nella attività amministrativa in carenza di personale	1	58,33	€ 408,33*	€ 241,00**
TOTALE			€ 1.108,33	€ 1.302,56

*Per sette mesi (da giugno a dicembre)

**Per quattro mesi (da gennaio ad aprile)

ART. 11

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI REPERIBILITA'

L'indennità di pronta disponibilità, **su base volontaria**, è:

- corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
- confermata nelle misure di: € 10,32 lordi per 12 ore al giorno, tale importo è raddoppiato a € 20,65 in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestatato;
- non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo al bimestre di svolgimento dei periodi di disponibilità.
- Qualora la pronta disponibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.

In caso di assenza dal servizio, in applicazione dell'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 112/08 l'indennità per reperibilità non viene corrisposta.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Profilo professionale	n. Addetti	Somma prevista
Servizio vigilanza	1	€ 1.609,92
Operai ausiliari	1	
Servizio di stato civile	1	

ART. 12

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DESTINATI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, si destinano per l'anno in corso risorse stabili per finanziare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'importo paria **€ 9.868,15**

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse stabili per l'anno 2010 e 2009:

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI		
CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2010		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
<u>C.C.N.L. 01/04/1999</u>	<u>Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio all'01/01/2010</u>	6.098,28
	Art.17 lett.e) - Indennità per compensare attività svolte in condizioni particolarmente disagiate personale cat. A, B e C	1.108,33
<u>C.C.N.L. 22/01/2004</u>	Art. 35, comma 3 - Progressioni economiche di nuova istituzione	3.001,29
	Art. 33 comma 4 - richiamo tabella D Indennità di comparto: importi da riconoscere al personale dipendente anno 2010	1.764,36
-	Art. 36 comma 2 - Indennità responsabilità di particolari categorie di lavoratori (art.17 lett. i -CCNL 1° Aprile 1999)	0,00
-	<u>Art. 36 comma 2 - Indennità responsabilità di particolari categorie di lavoratori</u> ((art.17 lett. f -CCNL 1° Aprile 1999)	5.300,00
	<u>Art.39 comma 9 - Indennità specifica di livello</u>	129,12

	Art. 41 - Indennità di rischio ex art.37 ccnl 14/09/2000	0,00
<u>C.C.N.L.</u> 14/09/2000	Art. 36 comma 1 e 2 - Indennità maneggio valori -(art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1° APRILE 1999)	134,68
<u>C.C.N.L.</u> 14/09/2000	Art. 22 – indennità per pronta reperibilità	1.609,92
TOTALE		19.145,98
<u>C.C.N.L.</u> <u>01/04/1999</u>	<u>Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi</u>	327,90
TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI		19.473,88

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2009		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio all'01/01/2004	7.373,67
	Art.17 lett.e) - Indennità per compensare attività svolte in condizioni particolarmente disagiate personale cat. A, B e C	582,56
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 41 - Indennità di rischio ex art.37 ccnl 14/09/2000	720,00
	Art. 33 comma 4 - richiamo tabella D Indennità di comparto: importi da riconoscere al personale dipendente anno 2009	2.340,60
	Art. 36 comma 2 - Indennità responsabilità di particolari categorie di lavoratori (art.17 lett. i –CCNL 1° Aprile 1999)	0,00
	Art. 36 comma 2 - Indennità responsabilità di particolari categorie di lavoratori ((art.17 lett. f –CCNL 1° Aprile 1999)	4.200,00
	<u>Art.39 comma 9 - Indennità specifica di livello</u>	129,12
C.C.N.L. 14/11/2000	Art. 36 comma 1 e 2 - Indennità maneggio valori -(art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1° APRILE 1999)	31,11
TOTALE		15.377,16
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	5.062,00
TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI		20.439,06

TITOLO IV°

Utilizzo delle Risorse Variabili

Le parti convengono di destinare le risorse variabili e parte delle risorse stabili al finanziamento degli istituti enunciati nei seguenti articoli.

ART. 13

UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Le risorse complessivamente disponibili per finanziare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono quantificate complessivamente in €. 280,80 per il 2009 e 4.197,45 per il 2010 a cui si sommano le risorse stabili definite all'art. 12 così composte:

- €. 5.062,00 derivanti dall'impiego di risorse stabili anno 2009
- €. 327,90 derivanti dall'impiego di risorse stabili anno 2010

schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse variabili per l'anno 2009/2010:

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2009/2010		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
<u>C.C.N.L.</u> <u>01/04/1999</u>	Art. 17 comma 2 lettera a) -Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui:	9.868,15
TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI		9.868,15

Le risorse variabili correlate alla entrate è inteso che possono subire variazioni in aumento o in diminuzione.

TITOLO IV

DEFINIZIONE CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE PROGRASSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI E AL PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'

Art. 14

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA.

1. le Parti danno atto che :

- a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infra categoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
 - per la categoria A dalla posizione A4 alla A5;
 - per la categoria A dalla posizione A3 alla A4;
 - per la categoria C dalla posizione C1 alla C2;
 - per la categoria C dalla posizione C2 alla C3;
 - per la categoria D dalla posizione D3 alla D4;
- b) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL dell'11.4.2008;
- c) con l'art. 34, comma 5 del 22.1.2004 non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;

- d) in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l'eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest'ultimo caso viene conservata *ad personam* la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria;
- e) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza;
- f) il presente articolo disciplina l'istituto della progressione orizzontale per il triennio 2010-2012.
2. In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono quelli stabiliti nella contrattazione decentrata firmata per il triennio 2002/2006 e contenuti all'art. 8 e dei seguenti;
- a) la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente, nell'ambito comunque delle risorse disponibili definite nel presente contratto e nel limite percentuale del 50% dei dipendenti in servizio, con arrotondamento alla frazione superiore. Nel caso in cui i dipendenti aventi i requisiti richiesti per partecipare alla progressione orizzontale in uno dei tre anni 2010-2012 risultino in numero inferiore al 50% dei dipendenti, le risorse in avanzo verranno destinate per le stesse finalità nell'anno successivo, facendo salvo, in tal modo, il principio per cui ad ogni dipendente nel corso del triennio venga offerta l'opportunità di effettuare una progressione orizzontale.
- b) relativamente alla sola valutazione della prestazione individuale si tiene conto della media del punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del biennio precedente a quello relativo all'anno di attribuzione della progressione; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti nell'ambito del biennio considerato;
- c) a parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età;
- d) Le progressioni avranno decorrenza di norma dal 1° gennaio di ogni anno. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della disciplina dell'art.17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, al fondo di cui all'allegato A dando priorità al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale.
3. Per l'attuazione della progressione economica orizzontale all'interno della categoria, secondo la disciplina del precedente punto 2, lettera a) del presente articolo sono destinate le seguenti risorse:
- nessuna per il 2009;
 - € 3.001,29 per il 2010.

Art. 15

RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Piani di lavoro - Risorse aggiuntive per l'incremento di servizi

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01.04.1999, per il raggiungimento di obiettivi determinati, il Comune può approvare in sede di PEG/PRO o loro aggiornamento, autonomi piani di lavoro elaborati sulla base di specifici progetti, dai Responsabili di Settore, finalizzati al miglioramento dei servizi, e destinati ai dipendenti loro assegnati, non titolari di posizione organizzativa, da eseguire per un importo pro capite/dipendente, stanziato per il 2009/2010, non superiore ad euro 1.000,00.
2. La liquidazione del compenso potrà avvenire solo a consuntivo, previa attestazione della sua regolare esecuzione da parte del Responsabile di settore. Il raggiungimento dell'obiettivo assegnato è verificato inoltre da parte del Nucleo di valutazione.
3. Nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 i progetti devono essere finalizzati all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, in conformità alle indicazioni dell'ARAN – parere 499-15L1. Per l'anno 2009/2010 non sono stanziate risorse aggiuntive ai sensi del presente comma.
4. Le risorse destinate ai progetti obiettivo ai fini del presente articolo per l'anno 2010 sono pari a: € 0,00, e non costituiscono risorse aggiuntive ai sensi del comma precedente, in quanto derivanti dalla assegnazione di quote del fondo art. 15 non applicate negli anni precedenti e dalle economie su risorse stabili.
5. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in economia a favore del fondo per l'anno successivo con esclusione dei risparmi derivanti dalle risorse aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL del 01.04.1999.
6. Per l'attuazione dei piani di lavoro sono destinate le seguenti risorse:
 - € 6.000,00

Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

1. Salvo quanto sopra previsto, le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono disciplinate ove stanziate, dall'art. 8 del contratto integrativo stipulato per il periodo 2002/2006.
2. Le risorse sono distribuite tra il relativo personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi individuati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente.
3. Ad ogni dipendente deve essere assegnato almeno un obiettivo che sia realizzabile, misurabile e corrispondente alle mansioni svolte. Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi è verificato dal nucleo di valutazione (o servizio di controllo interno).
6. L'effettiva erogazione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi avverrà a consuntivo entro il mese di febbraio, mediante compilazione da parte del Responsabile Di Settore delle schede di valutazione individuale annuale. Tali schede di valutazione individuale devono essere redatte in contraddittorio con il dipendente il quale

potrà chiedere un ulteriore colloquio di valutazione con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale aziendale;

7. Prima di procedere all'effettiva erogazione delle risorse di cui al punto c) a ciascun dipendente viene decurtata una somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 5 dell'art.71 del D.L.112/08 con esclusione delle eccezioni espressamente indicate nei citati commi. L'importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell'anno;

8. Nel caso non si sia provveduto ad assegnare gli obiettivi ai dipendenti del settore le risorse di cui al presente articolo verranno interamente distribuite tra il personale del settore di appartenenza. Della mancata articolazione in sub-obiettivi da assegnare ai collaboratori del proprio settore si dovrà tenere in debito conto ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato del responsabile del settore.

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono per il corrente anno pari a: € 3.868,15.

TITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

1. Compatibilmente con le risorse di bilancio, ai dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero, compete un buono pasto sostitutivo di importo pari ad euro 5.27. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Il rientro pomeridiano non deve essere inferiore ad ore due.

2. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.

ALLEGATO C

Disciplina delle risorse correlate a specifiche disposizioni di legge

Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di GONI in applicazione dell'art. 25 dello stesso contratto collettivo. In esso sono contenuti i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate dall'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999.

1. ***DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLA PER LA PROGETTAZIONE INTERNA PREVISTE DALL'ART. 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/06.***
Si richiama l'art.8 del contratto decentrato stipulato per il periodo 2002/2006, lett.G)
3. ***DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN SANATORIA PREVISTE DALL'ART. 32, COMMA 40, DELLA LEGGE 326/03.***
Attualmente non ricorre
4. ***DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA FINALIZZATE AL RECUPERO DELL'EVASIONE ICI PREVISTE DALL'ART. 59, COMMA 1 LETTEA P, . LGS 446/97.***
Attualmente non ricorre
5. ***DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI PREVISTE DALL'ART. 3, COMMA 57 , LEGGE 662/96.***
Attualmente non ricorre
6. ***DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NEL PROCESSO TRIBUTARIO(ART.12 COMMA 1 lett.b) DEL D.L. 437/96 convertito in l..556/96.***
Attualmente non ricorre
7. ***DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ATTIVITA' DI RILEVAZIONI STATISTICHE DELL'ISTAT, E ATTUAZIONE DIRETTIVA 2004/38/CE.***
L'importo corrisposto deve intendersi al lordo degli oneri a carico dell'Ente.